

Repertorio n.1303

Raccolta n.961

**REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE
COSTITUZIONE NELLE FORME DELL'ATTO PUBBLICO
DELLA "OVER ALL LIMITS APS"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno **trentuno gennaio duemilaventidue**, in Capannori, Via Carlo Piaggia n.25, presso il mio studio.

Avanti a me, dott. **Damiano Simonetti**, Notaio in Capannori, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca,

sono presenti

- **Lanfri Roberto**, nato Pescia il 5 marzo 1961, residente in Capannori, Pieve di Compito, Via della Chiesa n.6, codice fiscale LNF RRT 61C05 G491C;
- **Pucci Manuela**, nata a Capannori il 9 ottobre 1961, ivi residente, Pieve di Compito, Via della Chiesa n.6, codice fiscale PCC MNL 61R49 B648L;
- **Pasqualoni Natascia**, nata a Orvieto il 6 giugno 1986, ivi residente, Corso Cavour n.102, codice fiscale PSQ NSC 86H46 G148O;
- **Vertucci Francesco Paolo**, nato a Lucca il 15 aprile 1998, residente in Ponte Buggianese, Via XXIV Maggio n.35, codice fiscale VRT FNC 98D15 E715X;
- **Lanfri Andrea**, nato a Lucca il 26 novembre 1986, residente in Capannori, S.Andrea di Compito, Via Capo di Vico n.8, codice fiscale LNF NDR 86S26 E715A;
- **Orsi Augusto**, nato a Capannori il 19 marzo 1944, ivi residente, Pieve di Compito, Via della Pieve n.186, codice fiscale RSO GST 44C19 B648X;
- **Lanfri Arianna**, nata a Lucca il 5 agosto 1996, residente in Capannori, Pieve di Compito, Via della Chiesa n.6, codice fiscale LNF RNN 96M45 E715V.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti i quali dichiarano di essere tutti cittadini italiani.

PREMESSO

- è vigente tra i costituiti un'associazione senza scopo di lucro, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, denominata **"OVER ALL LIMITS APS"**, costituita con scrittura privata non autenticata, in data 9 luglio 2020, registrata a Lucca il 14 settembre 2021 n.2257, serie III ed avente codice fiscale e Partita IVA 02575610460, successivamente modificata con delibera assembleare verbalizzata in data 10 dicembre 2021, registrata a Lucca il 10 dicembre 2021 n.2883;
- i medesimi soggetti intendono oggi regolarizzare l'associazione tra loro intercorrente, mediante costituzione nelle forme dell'atto pubblico.

Tanto premesso si conviene,

- ARTICOLO 1 - CONSENSO -

Lanfri Roberto, Pucci Manuela, Pasqualoni Natascia, Vertucci Francesco Paolo, Lanfri Andrea, Orsi Augusto e Lanfri Arianna costituiscono un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, denominata **"OVER ALL LIMITS APS"**.

- ARTICOLO 2 - SEDE -

L'Associazione ha sede in **Capannori**, all'indirizzo attuale di **Pieve di Compito, Via della Chiesa, numero civico sei**.

L'associazione, su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dello Statuto.

- ARTICOLO 3 - SCOPO -

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

**Registrato a Lucca
il 01/02/2022
al n. 625
Serie 1T**

prestare attenzione ai disabili in stato di disagio sia esso di natura sociale, di natura psicologica o di altra natura, attraverso un sostegno di tipo morale e/o materiale; favorire la promozione di una vasta cultura sociale della disabilità, in particolare sul territorio locale;

collaborare con Amministrazioni, Enti, Organizzazioni ed Associazioni affinché si possano trovare strumenti comuni validi per la prevenzione delle suddette forme di disagio;

stimolare, aiutare gli Enti preposti per legge alle funzioni sanitarie e socio assistenziali per la tutela della fascia delle persone disabili e delle persone amputate; in tal senso l'Associazione riconosce come interlocutori Enti o Associazioni di vari settori, prediligendo quelli la cui azione si esplica in campo socio-assistenziale e sanitario;

diffondere il dibattito riguardante le problematiche che affliggono le persone con amputazioni;

progettare nuove soluzioni e nuovi interventi che utilizzando le tecniche del trekking, della camminata, della corsa e di altre discipline sportive siano utili per migliorare la qualità di vita dei soci e delle persone a loro prossime;

adottare nuove strategie di intervento ed elaborare nuovi obiettivi che permettano di affrontare le difficoltà legate alla condizione di sofferenza fisica e psicologica;

la finalità prioritaria rimane comunque: esprimere proposte sul come avvicinarsi alle discipline sopra enunciate per soddisfare il benessere della persona.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere ed incentivare le attività sportive all'interno del territorio di competenza per ogni persona;

- promuovere attività in cui la natura del territorio sia parte integrante del percorso di recupero individuale;

- effettuare eventuali scambi con altre realtà simili che a vario titolo operano nel medesimo campo;

- organizzare e promuovere spedizioni nazionali e internazionali legati all'attività in montagna, adattandole alle esigenze dei soci e delle persone a loro prossime.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a

queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- ARTICOLO 4 - STATUTO -

L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega alla lettera "A" al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

- ARTICOLO 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO -

L'organo di amministrazione, o Consiglio Direttivo, dell'Associazione per il primo triennio viene così costituito:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Lanfri Roberto | - Presidente. |
| - Pucci Manuela | - Consigliere e Vice Presidente. |
| - Vertucci Francesco Paolo | - Consigliere e Segretario. |
| - Pasqualoni Natascia | - Consigliere e Tesoriere. |
| - Lanfri Arianna | - Consigliere. |

Il presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento eventuale dell'Associazione.

Ai soli effetti di cui sopra, il Consiglio Direttivo ha la facoltà ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità. **Lanfri Roberto, Pucci Manuela, Vertucci Francesco Paolo, Pasqualoni Natascia e Lanfri Arianna accettano espressamente le cariche e dichiarano che a loro carico non ostano motivi di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza.**

- ARTICOLO 6 - QUOTA ISCRIZIONE -

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in **Euro 10,00 (dieci virgola zero zero).**

- ARTICOLO 7 - ESERCIZI SOCIALI -

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventidue. I successivi esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

- ARTICOLO 8 - SPESE -

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto scritto da me Notaio su pagine sette di fogli due e dello Statuto allegato ho dato lettura alle parti che lo approvano. Sottoscritto alle ore diciannove e minuti quindici.

**Firmati: - Pucci Manuela - Lanfri Arianna - Vertucci Francesco Paolo - Natascia Pasqualoni - Lanfri Andrea - Augusto Orsi - Lanfri Roberto -
- - - Damiano Simonetti - Notaio - Sigillo - - -**

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 961

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"OVER ALL LIMITS APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di CAPANNORI (LU) – *Frazione S. Andrea di Compito – Via della Chiesa n. 6* e con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

prestare attenzione ai disabili in stato di disagio sia esso di natura sociale, di natura psicologica o di altra natura, attraverso un sostegno di tipo morale e/o materiale;

favorire la promozione di una vasta cultura sociale della disabilità, in particolare sul territorio locale;

collaborare con Amministrazioni, Enti, Organizzazioni ed Associazioni affinché si possano trovare strumenti comuni validi per la prevenzione delle suddette forme di disagio;

stimolare, aiutare gli Enti preposti per legge alle funzioni sanitarie e socio assistenziali per la tutela della fascia delle persone disabili e delle persone amputate; in tal senso l'Associazione riconosce come interlocutori Enti o Associazioni di vari settori, prediligendo quelli la cui azione si esplica in campo socio-assistenziale e sanitario;

diffondere il dibattito riguardante le problematiche che affliggono le persone con amputazioni;

progettare nuove soluzioni e nuovi interventi che utilizzando le tecniche del trekking, della camminata, della corsa e di altre discipline sportive siano utili per migliorare la qualità di vita dei soci e delle persone a loro prossime;

adottare nuove strategie di intervento ed elaborare nuovi obiettivi che permettano di affrontare le difficoltà legate alla condizione di sofferenza fisica e psicologica;

la finalità prioritaria rimane comunque: esprimere proposte sul come avvicinarsi alle discipline sopra enunciate per soddisfare il benessere della persona.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere ed incentivare le attività sportive all'interno del territorio di competenza per ogni persona;

- promuovere attività in cui la natura del territorio sia parte integrante del percorso di recupero individuale;

- effettuare eventuali scambi con altre realtà simili che a vario titolo operano nel medesimo campo;

- organizzare e promuovere spedizioni nazionali e internazionali legati all'attività in montagna, adattandole alle esigenze dei soci e delle persone a loro prossime.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche

e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Il Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Il Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- A) - per morosità, in caso di mancato versamento della quota associativa;
- B) - per comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione.

Il socio può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- Organo di controllo disciplinato nell'art. 11

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili* per 3 (tre) mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta

questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Segretario)

Il Segretario è esecutore, assieme al Presidente, delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ne redige le deliberazioni e tutti gli altri verbali, sottoscrivendoli con gli altri membri del Comitato. Redige tutti gli atti deliberati dal Consiglio Direttivo e assieme al Presidente li sottoscrive.

Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno.

Partecipa all'Assemblea dei Soci, ne redige i relativi verbali e – unitamente al Presidente – li sottoscrive.

Compito del Segretario è quello di controllare la regolarità degli atti dell'intera Associazione.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri dell'Associazione previo appuntamento, da prendere almeno 5 giorni prima della data stabilita, con l'organo amministrativo.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in

ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmati: - Pucci Manuela - Lanfri Arianna - Vertucci Francesco Paolo -
Nataascia Pasqualoni - Lanfri Andrea - Augusto Orsi - Lanfri Roberto -

- - - Damiano Simonetti - Notaio - Sigillo - - -

[illegible]